

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6048 R	12 novembre 2008	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sulla mozione 18 febbraio 2008 presentata da Werner Carobbio e
cofirmatari "Direttiva Dipartimento militare federale (guardia con arma
carica): non applicarla in Ticino"**

(v. messaggio 1° aprile 2008 n. 6048)

1. PREMESSA

Da sempre - o quasi - nel nostro Cantone e non solo vi sono persone che criticano l'esercito o ne propongono addirittura l'abolizione e ve ne sono altre che non solo lo amano e lo difendono, ma considerano le prime alla stregua di traditori della patria.

Ebbene, questa diatriba non ha ragione d'essere per il tema che ci occupa, quello sollevato dalla mozione di Werner Carobbio e cofirmatari che auspica che la Direttiva del Dipartimento militare federale (guardia con arma carica) non venga applicata nel nostro Cantone.

Che il grigioverde entusiasmi o provochi allergie è quindi assolutamente ininfluente per il nodo che ci si chiede di sciogliere.

Affrontarlo correttamente significa essere in chiaro sugli estremi del problema e partire da alcuni presupposti: oggi il servizio militare esiste, è fondamentalmente di milizia, prevede scuole reclute e corsi di ripetizione.

Nel quadro di queste due attività i militi (uomini ed eventualmente donne) sono chiamati a prestare il servizio di guardia secondo le modalità previste dal Regolamento 51.301 (Servizio di guardia per tutte le truppe). Ed è questo il punto dolente o meglio è l'entrata in vigore del nuovo Regolamento intervenuta lo scorso 1° febbraio 2008 il fattore scatenante dell'atto parlamentare.

2. IL PUNTO CENTRALE SU CUI IL PARLAMENTO SI DEVE CHINARE

Il nuovo Regolamento sul servizio di guardia ha abrogato quello del 18.09.1997. Ebbene, tra le modifiche "di peso" rientra quella relativa al porto dell'arma durante il servizio di guardia.

Prevedeva il "vecchio regolamento" al suo art 17¹:

Porto dell'arma

¹*Prima di montare la guardia, il caricatore riempito completamente è introdotto nell'arma.*

¹Ndr: il grassetto è nostro ed evidenzia il punto sensibile.

²*Durante la guardia l'arma è portata assicurata e **con la camera delle cartucce vuota**; inoltre il fucile d'assalto deve avere l'arresto del fuoco a raffiche inserito e la pistola 75 il cane disarmato. (Art. 6 capoversi 1 e 2 delle istruzioni sul servizio di guardia)*

³***Il movimento di carica può essere effettuato unicamente quando l'uso dell'arma da fuoco dev'essere seriamente preso in considerazione.***

⁴*Al ritorno nel locale di guardia, l'arma deve essere scaricata su ordine. Il comandante della guardia è responsabile del controllo della scarica.*

⁵*La consegna diretta di armi o caricatori contenenti munizione da un organo di guardia a un altro è vietata. (Art. 6 capoversi 4 e 5 delle istruzioni sul servizio di guardia)*

Il nuovo Regolamento 51.301 (Servizio di guardia per tutte le truppe) emanato da Samuel Schmid, Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport il 4 dicembre 2007, recita invece al suo articolo 8²:

Art. 8 - Maneggio delle armi

¹*Prima di montare la guardia, il caricatore riempito completamente è introdotto nell'arma.*

²*Dopo aver lasciato il locale di guardia, **l'arma da fuoco è portata carica (caricatore con munizione inserito, movimento di carica eseguito) e assicurata.** Il fucile d'assalto deve avere l'arresto del fuoco a raffiche inserito e la pistola 75 il cane disarmato. In casi eccezionali, il comandante competente può ordinare che l'arma sia portata senza colpo in canna (caricatore con munizione inserito, movimento di carica non eseguito) e assicurata.*

³*L'arma è disassicurata soltanto immediatamente prima di sparare. Per la pistola 75, dopo il movimento di carica, il cane deve essere disarmato; esso è armato soltanto immediatamente prima di sparare oppure si spara con lo scatto a doppia azione.*

⁴*Al ritorno nel locale di guardia, l'arma deve essere scaricata su ordine. Il comandante della guardia o il suo sostituto sono responsabili del controllo della scarica.*

⁵*La consegna diretta di armi da fuoco o caricatori contenenti munizioni da un organo di guardia a un altro è vietata.*

Il cambiamento in oggetto non piace ai mozionanti che chiedono che la nuova norma (colpo in canna) non trovi applicazione nel Ticino.

3. LA POSIZIONE DEL GOVERNO

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio n. 6048 datato 1° aprile 2008, condivideva in linea di massima le preoccupazioni espresse nella mozione.

Ritiene infatti poco opportuno, salvo rare eccezioni, effettuare una guardia armata con l'arma carica all'interno delle zone abitate.

Dal punto di vista formale e legale rileva però che il Cantone non ha la competenza di emanare delle disposizioni speciali vincolanti nell'ambito dell'istruzione e dell'impiego della truppa, aspetti che sono prettamente di appannaggio della Confederazione sulla base della Costituzione svizzera, in particolare del suo art. 60 cpv. 1.

Il Governo si impegnava comunque ad intervenire verso la Confederazione esplicitando le proprie riserve e preoccupazioni in merito.

²Ndr: il grassetto è nostro ed evidenzia il punto sensibile.

E così ha agito: con scritto 8 aprile 2008 si è rivolto a Samuel Schmid in questi termini:

«Il Consiglio di Stato condivide in linea di massima le preoccupazioni emerse su questo tema e ritiene che, salvo rare eccezioni, è da ritenere poco opportuno effettuare una guardia armata all'interno delle zone abitate. ... omissis ... In tale senso La preghiamo di voler intervenire in modo che sul suolo cantonale non sia applicata una guardia armata almeno in zone abitate, salvo giustificate eccezioni che devono però trovare preventivamente un consenso a livello delle autorità locali».

4. LA RISPOSTA DI SAMUEL SCHMID

Il 14 maggio 2008 è stata spedita all'Autorità cantonale la presa di posizione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Nella stessa tra l'altro si rileva come:

- alla base della controversia vi sia stata una cattiva comunicazione;
- la ragione d'essere delle nuove disposizioni sia da ricercare nel fatto che i militari che prestano servizio di guardia devono essere in grado, durante l'impiego di guardia, di opporre resistenza con mezzi adeguati anche nei confronti di un aggressore pronto a tutto;
- i nostri militi siano da sempre adeguatamente istruiti e operino con l'arma carica (la novità concerne "solo"³ il movimento di carica che in passato non veniva effettuato);
- determinante resti il principio della proporzionalità;
- esista comunque la possibilità di prevedere una guardia senza arma da fuoco;
- i Cdt di truppa responsabili conducano in ogni caso il dialogo con le autorità locali e nella loro valutazione tengano conto delle eventuali riserve sollevate.

E questa la conclusione: *«i dubbi dovrebbero così essere relativizzati. Spero nella comprensione se per il momento le novità nel servizio di guardia vengono mantenute e in questo senso vengono acquisite esperienze in modo approfondito».*

5. GLI ULTIMI SVILUPPI

In data 6 ottobre 2008 l'Autorità militare federale ha innestato la retromarcia. Ha infatti preso una decisione con la quale sospende con effetto immediato la guardia armata secondo le recenti modalità: essa sarà quindi di nuovo effettuata senza che sia compiuto il movimento di carica, un vero e proprio "ribaltone".

Conseguentemente, con scritto 14 ottobre 2008, il nostro Consiglio di Stato ha ritenuto evasa positivamente la mozione Carobbio. L'interessato però non condivide questa conclusione anche perché Samuel Schmid non ha ("ancora" diciamo noi) definitivamente revocato la disposizione del colpo in canna, ma l'ha provvisoriamente sospesa *«in attesa che siano disponibili le risultanze delle inchieste avviate negli ultimi mesi su una serie di incidenti causati dalla partenza involontaria di colpi»*. La misura contestata potrebbe così in teoria prossimamente essere riattivata.

³Le virgolette sono nostre.

6. LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI GUARDIA IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2008

Definire improvvida la scelta contenuta nell'attuale art. 8 è dir poco generoso.

Il "voler mostrare i muscoli" prevedendo il movimento di carica è atto di una miopia cosmica.

Occorre a questo proposito rilevare come:

- a) anche se nel 2007 circa 430 fucili e pistole d'ordinanza sono stati rubati in Svizzera, a quanto ci è dato sapere nessun furto è stato perpetrato negli anni scorsi in arsenali o depositi di munizioni o di materiale con un'azione che abbia avuto come atto preparatorio la neutralizzazione di chi prestava la guardia. Quindi non è perché i militi non avevano il colpo in canna che ciò è potuto avvenire. Si aggiunga che il fatto scatenante alla base della nuova norma sembra essere stato un furto d'armi avvenuto a Marly (FR)⁴: ebbene, lo stesso si era svolto senza intoppi per i delinquenti poiché il comandante di battaglione e il comandante di brigata avevano autorizzato i comandanti subordinati a rinunciare alla guardia domenicale!
- b) Secondo il regolamento oggi in vigore chi presta la guardia ed ha il colpo in canna deve comunque far precedere l'apertura del fuoco dall'intimazione "alt o sparo", per principio nella lingua ufficiale della località (così recita l'art. 9 cpv. 1 del regolamento). Inoltre se necessario questa intimazione può essere rafforzata da un chiaro segno. Sostenere che sarebbe un'inutile perdita di tempo abbinare all'intimazione il movimento di carica (che tra l'altro costituiva un rumoroso avvertimento meccanico) come si doveva fare in passato è tesi meritevole della scuola Dimitri.
- c) Secondo il regolamento poi se le circostanze annullano l'effetto di un'intimazione, chi ha il colpo in canna può sparare un colpo d'avvertimento verso un oggetto che serve da parapalle. Il colpo non può essere sparato mirando a una persona e non deve rappresentare un pericolo sproporzionato per quest'ultima o per terzi non implicati. In questo caso effettivamente il fatto di già avere il colpo in canna permette di guadagnare tempo poiché non si deve più compiere il movimento di carica. O meglio di guadagnare un tempo valutabile...tra il secondo e il secondo e mezzo! Nessun commento in merito ci pare necessario.
- d) Nei pochi mesi trascorsi dall'entrata in vigore della nuova disposizione ad oggi si sono già registrati ben cinque diversi incidenti⁵, fortunatamente con un solo ferito (lieve) perché il caso ha voluto che la maggior parte dei proiettili partiti incidentalmente siano finiti al suolo. Nessuno può assicurare però che sarà così anche in futuro.
- e) Il Cdt di corpo Roland Nef già nel febbraio del 2008 (quando ancora era a capo del nostro esercito) aveva affermato che i militi che non avrebbero messo il colpo in canna non avrebbero subito conseguenze disciplinari.
- f) Il Col Guénat, Cdt piazza d'armi Bure, aveva sospeso nel corso dell'estate per una durata indeterminata la guardia con l'arma carica poiché si trattava "di un servizio troppo pericoloso".

⁴Durante il fine settimana del 17-18 settembre 2006, da un alloggio della truppa di Marly furono rubati 82 fucili d'assalto, 3 pistole, munizioni e altro materiale dell'esercito. I colpevoli poterono essere arrestati il 21 ottobre 2006.

⁵Alle 2 del mattino 24 agosto all'Amba Centro di Berna; il 17 settembre Obwaldo piazza d'armi Galubenberg; 2 settembre a Bure Giura; 26 giugno di nuovo a Bure; il 9 giugno a Les rochats (VD). Secondo altre fonti gli incidenti sarebbero addirittura otto ai quali occorre aggiungere quelli non divenuti di dominio pubblico.

- g) La recente decisione di sospendere l'applicazione di questa norma su tutto il territorio elvetico (vedi capitolo precedente) ed in parallelo di istruire i militi all'uso degli spray irritanti costituiscono la prova del nove che anche gli addetti ai lavori la ritengono oggi inopportuna. Per ora è mancato loro il coraggio per abrogarla definitivamente ma è solo questione di tempo.

7. I PASSI POLITICI CHE SI POSSONO COMPIERE A LIVELLO COMUNALE E CANTONALE

Anche se nessuno contesta che la competenza per scelte quali quelle della guardia col colpo in canna sia della Confederazione, agli altri attori istituzionali della nostra democrazia non può essere chiesto di subire supinamente senza proferire verbo. Hanno così fatto conoscere il loro parere parecchi di essi. Si sono già opposti all'applicazione del principio del colpo in canna⁶ il Municipio di Berna, la Città di Zurigo, i Comuni di Affoltern am Albis, Huttwill, altri Comuni dei Cantoni di Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Lucerna come pure i Parlamenti del Canton Zurigo e del Canton Giura.

In occasione poi dei Campionati di calcio Euro 08 che hanno visto i militari sul terreno a fianco delle forze dell'ordine, tanto il Consiglio di Stato ginevrino quanto il suo omologo del canton Berna hanno evidenziato come non fossero assolutamente d'accordo di permettere la guardia con il colpo in canna. L'esercito si è adeguato come pure qualche tempo dopo ha condiviso la posizione dall'associazione dei Comuni svizzeri, secondo la quale era fondamentale che non si applicasse il principio del colpo in canna in quei Comuni i cui legislativi si erano espressi in senso negativo.

8. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione propone al Parlamento ticinese di approvare la mozione 18 febbraio 2008 presentata da Werner Carobbio anche se è perfettamente cosciente del fatto che dal punto di vista giuridico e istituzionale un no della Berna federale alle nostre proposte non lascerebbe grandi spazi alle autorità locali o cantonali che altro non potrebbero fare che adeguarsi. Ci si augura però che la presente "elegante pressione politica" indichi chiaramente che nemmeno a sud delle Alpi si sollevano entusiasmi quando si parla di colpo in canna, anzi! Il nostro auspicio è che si revochi definitivamente l'improvvido art. 8 del Regolamento sul Servizio di guardia per tutte le truppe perché il principio dell'arma carica non costituisce per la nostra popolazione una protezione bensì una minaccia!

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore
Bignasca M. - Brivio - Caimi - Carobbio -
Ghisletta D. - Guidicelli - Kandemir Bordoli -
Mellini - Pantani - Pestoni

⁶Anche il Gruppo per una Svizzera senza esercito (il che poteva però essere dato per scontato).